

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d'iniziativa dei senatori SPERONI, MORO, BRIGNONE,
PERUZZOTTI, MANFROI, BIANCO, ROSSI, AVOGADRO e COLLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1996

Recepimento nella Costituzione della Repubblica italiana del
principio di autodeterminazione dei popoli ed introduzione
di conseguenti norme referendarie

ONOREVOLI SENATORI. - Il principio di autodeterminazione dei popoli, già delineato nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America nel 1776, è stato solennemente affermato nel 1945 dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadito il 1° agosto 1975 ad Helsinki nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa.

Pur avendo aderito alla Nazioni Unite e

sottoscritto l'atto di Helsinki, la Repubblica italiana non ha adeguato conseguentemente il proprio ordinamento, non avendo provveduto a recepire nella propria Costituzione tale fondamentale principio; a tale omissione mira ad ovviare il disegno di legge costituzionale che segue, che prevede anche di darvi pratica applicazione introducendo nell'ordinamento costituzionale il diritto a secedere.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il primo periodo dell'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente: «La Repubblica riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli; rispetta e promuove le autonomie locali».

Art. 2.

1. All'articolo 132 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

«Una parte di territorio della Repubblica con un numero di abitanti non inferiore al milione, o centomila se appartenenti ad un gruppo etnico riconosciuto, ha diritto di secedere, costituendosi in Stato indipendente o aggregandosi ad altro Stato, dopo l'approvazione con *referendum* di una proposta avanzata da non meno di un decimo dei cittadini residenti nel territorio e che abbia ricevuto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto».

